



Segreteria del SINDACO

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto

[sindaco@comune.levanto.sp.it](mailto:sindaco@comune.levanto.sp.it)

PEC: [comune.levanto.sp@legalmail.it](mailto:comune.levanto.sp@legalmail.it)



IT10/072

## **ORDINANZA n. 182**

**Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - CAPODANNO 2023/2024.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**

### **IL SINDACO**

**Premesso** che in occasione dei festeggiamenti, in programma per il 31.12.2023, sono previsti intrattenimenti musicali nei vari pubblici esercizi nonché presso la tensostruttura allocata sul lungomare "ex viadotto ferroviario";

**Atteso** che tali eventi coinvolgeranno tutta la cittadinanza e comporteranno, ragionevolmente, un rilevante afflusso di persone provenienti anche dai Comuni limitrofi nonché turisti;

**Considerato** che, data la rilevante presenza di persone e l'ipotetico conseguente consumo di bevande, l'abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro, frammenti di vetro degli stessi, o di lattine possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone o essere utilizzati al fine di recare danno alle stesse;

**Stante** la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire il verificarsi di eventuali fenomeni e comportamenti in grado di minacciare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, nonché di porre a rischio il decoro urbano ed ambientale tutelando, pertanto, sia le persone che il territorio;

**Ritenuto** necessario, per le motivazioni citate, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici come stabilito dall'art. 689 C.P. nonché il divieto di vendita ai minori di anni diciotto previsto dall'articolo 14 ter della legge 125/2001, introdurre, su tutto il territorio comunale, il divieto di vendita per asporto e consumo di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e/o lattine negli spazi pubblici dalle ore 20:00 del 31.12.2023 alle ore 06:00 del 01.01.2024;

**Tenuto** conto dell'eccellenza del divieto nonché della sua temporaneità;

**Riconosciuta**, altresì, la condizione di contingibilità strettamente correlata alla notte compresa fra il 31.12.2023 ed il 01.01.2024;

**Visti:**

- l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che riconosce al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, l'adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 54, comma 4 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 1/2007 "Testo Unico sul Commercio" e ss.mm.ii.;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 : "Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati";
- la Legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- lo Statuto Comunale;

**Informato** preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno adottare misure finalizzate a garantire la sicurezza delle persone al fine di evitare possibili rischi e possibili danni derivanti dalle situazioni sopra descritte;

### **ORDINA**

Per le motivazioni indicate in premessa il **DIVIETO**, su tutto il territorio comunale, **dalle ore 20:00 del 31.12.2023 alle ore 06:00 del 01.01.2024:**

- di introdurre e consumare bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e/o lattine nelle aree pubbliche o aperte al pubblico;
- di vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici disponendo, nel contempo, l'uso esclusivo di bicchieri monouso in materiale di carta o plastica.

È consentito, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell'esercizio, la somministrazione ed il consumo di bevande di qualsiasi tipo all'interno dei locali e nelle aree esterne autorizzate per l'occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione.

Per le predette finalità i titolari o gestori delle attività commerciali, dei pubblici esercizi, degli esercizi artigianali operanti nel settore alimentare e dei circoli privati sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.

## **DISPONE**

1. l'immediata notifica alle attività interessate, presenti sul territorio comunale, che dovranno esporre in modo ben visibile la presente Ordinanza;
2. che la presente Ordinanza venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Levanto e che venga pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Ente;
3. che la presente Ordinanza sia trasmessa:
  - al Prefetto della Spezia;
  - al Questore della Spezia;
  - alla Stazione Carabinieri di Levanto;
  - al Corpo di Polizia Locale

## **DEMANDA**

agli Agenti di Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica di vigilare sulla corretta osservanza della presente Ordinanza

## **AVVERTE**

che le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000

## **INFORMA**

che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Liguria entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente.

Levanto, 29-12-2023.

**IL SINDACO**  
**( Luca Del Bello )**